

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4089

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, STELLA, CATTANEO PETRINI GIANNINA,  
TITOMANLIO VITTORIA, MIOTTI CARLI AMALIA, BIAGGI NULLO**

*Presentata il 19 maggio 1967*

Istituzione di un esame speciale per il conseguimento  
del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legislazione sulla professione sanitaria ausiliaria delle infermiere diplomate, di cui all'articolo 130 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, stabilisce che il conseguimento del relativo diploma può essere ottenuto dalle infermiere generiche che superino gli appositi esami previsti al termine di un corso biennale teorico pratico frequentato presso scuole-convitto professionali, istituite in seno alle università con facoltà di medicina e chirurgia, alle istituzioni pubbliche di beneficenza e ad altri enti morali.

L'ammissione alle scuole convitto è subordinata al possesso, da parte delle allieve, dei requisiti età e titolo di studio, requisiti che non hanno un certo numero di infermiere generiche, laiche e religiose, le quali da oltre quindici anni esercitano il loro apostolato con zelo e senso di abnegazione e che, pur possedendo una preparazione superiore alla categoria di appartenenza, non hanno altresì potuto però usufruire di norme particolari intese a migliorare la loro posizione ai fini del conseguimento del diploma di infermiere professionali.

Si tratta di personale molto preparato il quale, prima del collocamento a riposo, per

una legittima, personale soddisfazione, gradirebbe conseguire il diploma professionale non in forza di una sanatoria conseguente al solo possesso degli anni di servizio, ma a seguito di un normale esame speciale, teorico-pratico, che, prescindendo appunto dal limite di età e dal possesso di un determinato titolo di studio, possa consentire di ottenere un riconoscimento giuridico alla loro preparazione professionale, non inferiore a quella di una diplomata, quando non è pari a quella di un neo-laureato in medicina e chirurgia.

Con la presente proposta di legge si vuole pertanto concedere ad una categoria altamente qualificata e benemerita il giusto riconoscimento alla loro preparazione professionale acquisita in oltre 15 anni di servizio prestato presso ospedali, cronicari e sanatori.

Tale riconoscimento, come detto sopra, non costituisce una vera deroga alle vigenti disposizioni, in quanto, se si prescinde dal requisito età e titolo di studio, viene, ai fini del conseguimento del diploma, prescritto l'obbligo del superamento di un apposito esame analogamente a quanto avviene per le allieve delle esistenti scuole-convitto.

La proposta di legge, pertanto, prevede:

*Articolo 1.* — La possibilità per le infermiere generiche che prestano servizio da oltre

15 anni presso ospedali, cronicari e sanatori di poter conseguire, a domanda, il diploma di abilitazione per l'esercizio della professione di infermiera. Il conseguimento del diploma è subordinato al superamento di un esame speciale costituito da una prova scritta e da una prova orale, entrambe a carattere teorico-pratico, attinenti ai servizi di istituto. La domanda di ammissione all'esame speciale deve essere presentata, entro sei mesi, alla Direzione della scuola-convitto professionale per infermiere, competente per territorio. Per l'ammissione all'esame speciale, in deroga alle vigenti disposizioni, si tiene conto del solo requisito anni di servizio e si prescinde quindi dal li-

mite di età, dal possesso del titolo di studio e dalla frequenza della scuola-convitto.

*Articolo 2.* — Che il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, nel termine di sei mesi, emani un regolamento inteso a stabilire il programma dell'esame speciale.

Onorevoli colleghi ! Si confida nella vostra comprensione e sensibilità, sicuri che, approvando l'unita proposta di legge, si possa concedere un più consono riconoscimento giuridico ad una categoria altamente benemerita della collettività nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le infermiere che prestano servizio da oltre 15 anni presso ospedali, cronicari e sanatori possono conseguire, a domanda, il diploma di abilitazione per l'esercizio della professione di infermiera, previo il superamento di un esame speciale costituito da una prova scritta e da una prova orale, entrambe a carattere teorico-pratico, aventi attinenza ai servizi di istituto.

La domanda di ammissione all'esame speciale, debitamente documentata, deve essere presentata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione di una scuola-convitto professionale per infermiere.

Per l'ammissione all'esame speciale si tiene conto del solo requisito anni di servizio, che deve essere posseduto prima del termine di scadenza della presentazione della domanda.

### ART. 2.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che fissi il programma e le modalità dell'esame speciale.